

Sintesi del ricorso

Con ricorso notificato in data 24.10.2018, all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale Servizio 7, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, all'Associazione Interpodereale Refalzafi De Pupo ed all' Associazione Agricola Favarotta - Passo Geraci, l'Associazione Agricola "Mare Terra", impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, i seguenti provvedimenti:

- verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 18.07.2017, nella parte in cui l'UST di Agrigento, ha ritenuto non meritevole di ammissione la domanda di sostegno presentata dalla Associazione Agricola Mare Terra;

- nota del 20.10.2017, prot. n. 25974, con cui la Commissione Orlando, Miceli, Maggio, Governale, Maggio, ha ritenuto il progetto non cantierabile ed i motivi in essa contenuti;

- D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

- D.D.G. n. 584 del 31.5.2018, pubblicato il 31.8.2018, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva;

- di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti.

In particolare la controversia attiene al bando pubblico sulla sottomisura 4.3. Azione 1 del PSR 2014-2020 avente ad oggetto il "sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali".

Con verbale del 18.07.2017, l'UST di Agrigento, esaminava la suddetta domanda di sostegno presentata dall'associazione "Mare Terra" e, seppur, alla stessa veniva assegnato

il punteggio di 62, veniva ritenuta non meritevole di ammissione in quanto non era possibile evincere la titolarità della strada.

Inoltre, la Commissione, con una seconda verifica della domanda presentata, riteneva il progetto non cantierabile, per motivi in parte diversi da quelli di cui al suddetto verbale.

Ovvero: a) perché dal progetto non si evincerebbe la titolarità della strada; b) poiché non risulterebbe alcuna autorizzazione comunale o eventuale comunicazione al Comune; c) in quanto non risulterebbero depositati i calcoli statici al Genio Civile, poiché il progetto prevede la realizzazione di gabbioni di due metri.

Con D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017, venivano approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili inerenti il bando in argomento.

L'istanza presentata dall'Associazione ricorrente rientrava tra quelle non ammissibili.

A riguardo, l'Ente resistente, adduceva la non cantierabilità del progetto.

In ragione di ciò, l'associazione Mare Terra, presentava memoria con la quale muoveva le proprie contestazioni.

In particolare, veniva dedotto che la strada oggetto della progettazione non si appartenesse né al Comune né al Libero Consorzio Comunale di Agrigento; che l'autorizzazione Comunale, relativamente alle strade interpoderali, prevista solo dalla normativa previgente, non fosse contemplata dalla normativa attuale di riferimento che prevede la comunicazione all'Ente, da effettuare, comunque, in un momento successivo, ovvero con l'inizio dei lavori, attraverso l'individuazione della Ditta appaltatrice, che presuppone la copertura finanziaria dell'opera; che il deposito dei calcoli al Genio Civile, non fosse previsto dalla normativa di riferimento, in ragione della natura dell'opera da realizzare (gabbioni, ovvero manufatti in calcestruzzo semplice e gabbionate di pietrame calcareo, che non soggiacciono alle disposizioni relative al deposito dei calcoli statici ai sensi della L.1086/71).

Con D.D.G. n. 195 del 2.3.2018, l'Ente resistente approvava la graduatoria definitiva dalla quale rimaneva esclusa l'Associazione Mare Terra.

Tuttavia, con nota prot. 8933 del 17.4.2018, veniva ritirato il suddetto decreto.

Successivamente in data 31.5.2018, pubblicato in data 31.8.2018, veniva emesso il D.D.G. n. 584 di approvazione definitiva della graduatoria che escludeva l'odierna ricorrente.

In particolare, l'Ente, a riguardo, asseriva, la medesima motivazione, assunta con il D.D.G. 195 del 2.3.2018, poi ritirato, ovvero la non contierabilità del progetto per la mancanza di deposito/autorizzazione del Genio Civile, senza in alcun modo prendere in considerazione le argomentazioni dedotte dall'odierna ricorrente con la memoria del 23.10.2017.

Riassunta, in estrema sintesi, la vicenda caratterizzante la fattispecie in esame, in diritto l'Associazione Mare Terra eccepiva, quale unico motivo del ricorso, la violazione e falsa applicazione della legge 1086/71 e in particolare degli artt. 1 e 4 della medesima legge, nonché dell'art. 3, comma 2 lettera m) della L.R. 10.08.2016 n. 16 che recepisce con modifiche il D.P.R. 380/2001 e dell'art. 17 della legge 64/74

In particolare veniva dedotto, con riguardo ai diversi aspetti, che:

a) deposito al Genio Civile: violazione e falsa applicazione della legge 1086/71 e in particolare degli artt. 1 e 4 della medesima legge

Orbene, l'Associazione Mare Terra evidenziava che il deposito dei calcoli statici relativi al progetto da realizzare, presso l'Ufficio del Genio Civile, non fosse previsto dalla normativa di riferimento.

Infatti, la legge n. 1086 del 5.11.1971, postula che tale obbligo sussista solo per le opere in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio armato precompresso e per le opere con elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

I gabbioni, oggetto del contendere, per la loro natura (elementi in calcestruzzo semplice e gabbionate di pietrame calcare), non rientrano in nessuna delle suddette categorie e, dunque, la realizzazione dei medesimi, non presuppone il deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Peraltro, lo stesso Genio Civile di Agrigento, con la nota prot. n. 204924 del 17.10.2017, evidenziava proprio tale aspetto, ritenendo che “**attesa la natura dei manufatti progettati (elementi in calcestruzzo semplice e gabbionate di pietrame calcareo), gli stessi non soggiacciono alle disposizioni contenute nella legge 1086/71**”.

b) Autorizzazione al Genio Civile: violazione del principio del contraddittorio – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 lettera m) della L.R. 10.08.2016 n. 16 che recepisce con modifiche il D.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 17 della legge 64/74

A tal proposito veniva spiegato come oggetto di contestazione tra le parti fosse stata, esclusivamente, l’autorizzazione Comunale, ovvero la comunicazione al Comune, non prevista dalla normativa di settore.

Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. m della L.R. 10.08.2016 n. 16 che ha recepito con modifiche il D.P.R. 380/2001, *“nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via telematica dell’inizio dei lavori, nelle more dell’attivazione delle previsioni di cui all’articolo 17, da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ... m) la realizzazione di strade interpoderali”*.

Alla luce del suddetto disposto normativo, veniva precisato che non solo per le opere da realizzare non è prevista alcuna autorizzazione, ma, altresì, la semplice comunicazione al Comune, riguardasse una fase successiva ovvero il momento dell’inizio dei lavori, che presuppone, che la Ditta abbia avuto accesso al finanziamento richiesto e, pertanto, alla copertura finanziaria e abbia provveduto, conseguentemente, ad individuare la ditta appaltatrice dei lavori medesimi.

L’autorizzazione da parte del Genio Civile, è fatto che viene, per la prima volta, contestato all’Associazione ricorrente, al momento in cui veniva approvata la graduatoria definitiva, quando, ormai, per l’odierna ricorrente, non vi era più alcun modo di potersi difendere muovendo le proprie considerazioni in ordine alla relativa questione.

Infatti: a) nel verbale di ricevibilità ammissibilità valutazione della domanda del 10.07.2017, la contestazione riguardava esclusivamente la titolarità della strada (questione,

però, successivamente superata); b) nel D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017, la contestazione ha riguardato la non cantierabilità del progetto per mancanza di autorizzazione comunale, ovvero comunicazione al Comune e il deposito dei calcoli statici al Genio Civile.

Conseguentemente, non essendo stata, la citata autorizzazione, oggetto di contestazione nel contraddittorio tra le parti, veniva evidenziato come l'Assessorato non potesse far riferimento ad essa quale nuovo motivo ai fini dell'ammissibilità o meno della relativa domanda di finanziamento.

In tal senso, infatti, l'Assessorato resistente ha posto in essere una evidente violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Carta Costituzione, oltre che del principio del contraddittorio.

Ad ogni modo, l'autorizzazione del Genio Civile non è necessaria, in questa fase della procedura, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 64/74.

Invero, lo stesso Genio Civile, a seguito della formale richiesta di autorizzazione da parte dell'odierna ricorrente, manifesta il proprio diniego al rilascio in quanto non risultava ancora individuato (ne doveva esserlo in quel preciso momento), l'esecutore dei lavori, soggetto indispensabile, ai sensi di legge, per il rilascio della relativa autorizzazione.

In particolare, con la nota protocollo n. 204924 del 17.10.2017, il Genio Civile di Agrigento, preliminarmente evidenziava, l'impossibilità di rilasciare la richiesta autorizzazione *"in quanto non risultano ancora noti l'esecutore delle opere da realizzare ed il collaudatore ... atteso che l'impresa sarà individuata a seguito dei procedura di affidamento attivabile solo dopo avere acquisito il contributo finanziario già richiesto in conto ai fondi del PSR Sicilia 2014/2020"*, e restituiva, all'Associazione Mare Terra, gli elaborati progettuali tutti privi di visto di autorizzazione significando che ***"la pratica dovrà essere riproposta prima dell'inizio dei lavori e quando saranno note le figure interessate al procedimento come in effetti previsto dalla normativa vigente"***.

La violazione della suddetta norma di legge appare palese, così come evidente appare essere la illegittimità degli atti impugnati dei quali si chiede l'annullamento.

Nessuna autorizzazione, né Comunale né del Genio Civile, è prevista, dalla legge, in questa fase della procedura e, comunque, tale questione non risulta ostativa alla cantierabilità del progetto.

Conseguentemente, i provvedimenti impugnati non possono che essere ritenuti illegittimi ed in quanto tali annullati, con conseguente inserimento, dell'associazione Agricola Mare Terra, nella relativa graduatoria definitiva per l'ammissione al finanziamento richiesto.

Infatti, se l'Assessorato non avesse emesso l'illegittimo provvedimento di non ammissione dell'istanza di sostegno presentata dall'odierna ricorrente, quest'ultima sarebbe rientrata nella relativa graduatoria, essendo stata assegnato alla stessa il punteggio di 62, ed avendo quindi, superato i criteri di selezione delle misure, approvati nella riunione del 01.03.2016 del Comitato di Sorveglianza.

Veniva, pertanto, ribadita la evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati, dei quali veniva chiesto, previa sospensione, l'annullamento, oltre che l'ammissione con riserva al beneficio del contributo richiesto.

Agrigento lì, 17.6.2019

Avv. Gianluca Saeva

Avv. Concetta Vetro